



Comune di PUMENENGO

Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2022.

Sommario

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
Articolo 2	ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL TRIBUTO	4
Articolo 3	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Articolo 4	DEFINIZIONI	5
Articolo 5	SOGGETTI PASSIVI	7
Articolo 6	SUPERFICIE IMPONIBILE.....	7
Articolo 7	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI	8
Articolo 8	ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	9
Articolo 9	ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	10
Articolo 10	RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	11
Articolo 11	RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE	12
Articolo 12	TARIFFA	12
Articolo 13	TARIFFA UTENZE DOMESTICHE.....	13
Articolo 14	TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE	14
Articolo 15	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	14
Articolo 16	TRIBUTO PROVINCIALE	14
Articolo 17	DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA	15
Articolo 18	RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO/RECUPERO	16
Articolo 19	ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	16
Articolo 20	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	17
Articolo 21	TRIBUTO GIORNALIERO	17
Articolo 22	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	17
Articolo 23	MODALITA' PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO	19
Articolo 24	MODALITA' DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO	20
Articolo 25	VERSAMENTI	20
Articolo 26	RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	21
Articolo 27	FUNZIONARIO RESPONSABILE	21
Articolo 28	CONTROLLI	22
Articolo 29	ACCERTAMENTI	22

Articolo 30	SANZIONI E INTERESSI	23
Articolo 31	RISCOSSIONE COATTIVA	24
Articolo 32	RIMBORSI E COMPENSAZIONI	24
Articolo 33	PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	24
Articolo 34	CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	25
Articolo 35	MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI	26
Articolo 36	CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	26
Articolo 37	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26
Articolo 38	ENTRATA IN VIGORE E RINVIO	26

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il Regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo "tassa rifiuti (TARI)" previsto dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., nonché dalle disposizioni di cui alla Delibera Arera n.443/2019/R/RIF n. 363/2021 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

Articolo 2

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Pumenengo è istituita, a decorrere dal 1.1.2014, la tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014).
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani come previsto dall'art.1 comma 654 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014).
3. Soggetto attivo della Tari è il Comune di Pumenengo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3.04.2006 n.152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.
2. Si definisce "rifiuto" ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - e) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti b), c) e d).
4. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non conferibili al servizio comunale, ma da trattare secondo legge:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani; i. i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 4

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

- h. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune gli stessi locali o le stesse aree.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6

SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999 n. 158 e sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinarie, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:
 - per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamera, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc., purché di altezza superiore a ml 1,5).

- per le utenze non domestiche sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio comprese le aree scoperte operative.
4. La superficie calpestabile, quindi, è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte e quella parte con altezza inferiore a ml. 1,50; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
 5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
 6. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 dell'art.1 della L. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 7. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 7

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani. Nello specifico si intendono:
 - a) per locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno o chiudibili su tre lati verso l'esterno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale (sono ricomprese le superfici di verande, terrazze e porticati coperti e chiusi o chiudibili con strutture fisse, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso);
 - b) per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto; c. per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi;
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Sono pertanto assoggettabile alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine;
5. Sono escluse dalla Tari: a. le aree scoperte pertinentziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

6. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, di telefonia, con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
7. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

per le utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

per le utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze del comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e a idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9

ESCLUSIONI O RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile. Nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali sono di norma soggetti al tributo i locali e le aree aventi destinazioni diverse dal reparto di produzione o dai magazzini di deposito materie prime e semilavorati, comunque connessi al ciclo produttivo.
2. Sono esclusi dalla tassazione i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo delle utenze non domestiche che diano luogo in via continuativa e prevalente alla produzione di rifiuti speciali e pericolosi secondo la normativa vigente.
3. Sono considerati "funzionali all'attività produttiva" i magazzini intesi come "gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale e le aree scoperte operative".
4. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con Il Comune o con l'Ente Gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.
5. La presenza, seppur minima, di materie prime o merci, diverse da quelle di cui al comma 3, determina l'esclusione dall'esenzione degli interi magazzini e aree scoperte operative.
6. I magazzini che fungono da deposito/stoccaggio o le sale espositive ove si formano rifiuti speciali, in via non continuativa e prevalente, sono soggetti a tassazione.

7. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività. Rimangono altresì soggetti i locali ed aree adibiti ad uffici, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale/area ove non si producono detti rifiuti speciali.
8. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici in cui vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque non conferibili al pubblico servizio, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie calpestabile su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali:
 - Laboratori odontotecnici ed odontoiatri - 15%
 - Falegnamerie (con verniciatura), Riparazioni Auto/moto - 15%
 - Lavanderie, pelletterie, topografie, lavoratori grafica ed immagine - 15%
 - Marmisti, restauro mobili - 15 %
 - Carpenterie metalliche e simili - 15%
9. Qualora i rifiuti speciali siano prodotti nell'esercizio di attività diverse da quelle sopraindicate indicate, la superficie esclusa è determinata nella misura del 15%.
10. Per fruire delle esclusioni/riduzioni di cui ai commi precedenti gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
11. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia rifiuti urbani che rifiuti speciali, la riduzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
12. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento del tributo.

Art.10

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.
2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
- b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
 - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
 - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;
- a) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- b) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
 - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
 - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- c) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 11

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - b) Il riferimento alla richiesta di servizio
 - c) Il codice utente ed il codice utenza
 - d) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

Articolo 12

TARIFFA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche e sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
5. Le tariffe per le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
6. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe Tari entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. La Deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe Tari si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 13

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento, con eventuale congruaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
3. Per le utenze domestiche la Tari è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi comunque ha a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti (come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia).
5. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una specificata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. soggetto dimorante in casa di riposo, istituti di salute, case circondariali o comunità;
 - b. nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa, attività di studio prestata all’estero o in Comune fuori provincia per un periodo pari o superiore all’anno, purché venga dimostrata la presentazione della dichiarazione TARI nel Comune ove lo stesso è domiciliato o il contratto di locazione nel caso di studio all’estero;
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti e per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello desumibile dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza dichiarato dall’utente o, in mancanza, quello di una unità.
5. Resta ferma la possibilità per il Soggetto affidatario di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
9. La quota fissa della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
10. La quota variabile della tassa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

1. Si considerano utenze non domestiche tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo.
2. Ai fini dell'applicazione della Tari le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree scoperte oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
6. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.
7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Articolo 15

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L.31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del successivo art.16.

Articolo 16

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tariffa approvata dal Comune.

Articolo 17

DISCIPLINA PER LA FUORIUSCITA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, la facoltà delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
4. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a due anni.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del D.Lgs. 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune e al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti. Entro trenta giorni dalla richiesta di reintegro nel servizio pubblico, il Comune trasmette tale richiesta al gestore, il quale entro trenta giorni esprime parere di fattibilità. Decorso il termine di trenta giorni, in assenza di comunicazioni del gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il legale rappresentante dell'utenza non domestica comunica al Comune e al gestore del servizio pubblico del ciclo dei rifiuti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER e per impianto di destinazione, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato la raccolta e dell'operazione di recupero a cui tali rifiuti sono destinati, dando specifica evidenza dei rifiuti avviati a riciclo o recupero della materia.
7. Le utenze non domestiche, che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, il Comune provvederà a recuperare la quota variabile, unitamente agli interessi per ritardato pagamento, nell'annualità successiva a quella per la quale era stata presentata la prescritta comunicazione.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tari dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.
9. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della Tari e il tributo provinciale (Tefa) che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della Tari.

Articolo 18

RIDUZIONI PER AVVIAMENTO AL RICICLO / RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero/riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50 % della quota variabile della tassa.
3. Per beneficiare della riduzione i contribuenti devono presentare nel mese di Gennaio dell'anno per il quale si chiede il ricalcolo, ovvero entro il mese dalla data di inizio dell'attività, apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti avviati al recupero/riciclo allegando planimetria dei locali a firma di professionista abilitato con indicazione delle superfici dove tali rifiuti si formano.
4. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al recupero/riciclo nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.L.gs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati/riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti recuperati/riciclati, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune comunque richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel Mud/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.
6. I termini di presentazione dell'istanza e della successiva documentazione sono da intendersi perentori. Il mancato rispetto comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 19

ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma precedente può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

3. Con apposita deliberazione o nella deliberazione di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui sopra, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso.

Articolo 20

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla Tari è applicata una riduzione del 30% limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Articolo 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private ove si svolgono pubblici spettacoli, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale di riferimento (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per un periodo superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (CUP).
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del CUP, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.
9. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 22

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
 3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali e/o aree scoperte. La dichiarazione può essere consegnata direttamente allo sportello comunale, a mezzo fax, a mezzo posta elettronica, pec, posta con raccomandata a/r o mediante altra modalità telematica che potrà essere attivata dall'ufficio. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dalla ricevuta prodotta dalla modalità di invio adottata, negli altri casi.
 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
 5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del detentore/possessore, C.F., residenza o denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale, codice ATECO dell'attività;
 - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d) numero effettivo dei detentori/possessori dei locali;
 - e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
 - f) data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata;
 - g) provenienza dell'occupazione o detenzione;
 - h) data in cui viene presentata la dichiarazione e sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante o del rappresentante legale o negoziale.
 - i) sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:
 - a) data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
 - b) generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
 - c) data di presentazione della denuncia di cessazione;
 7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 8. L'ufficio può procedere alla cessazione d'ufficio in tutti i casi in cui vi siano elementi oggettivi ed inconfutabili che attestino il mancato possesso o detenzione dell'immobile.
 9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui al precedente comma 7, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione stessa, salvo idonea

documentazione attestante la data di effettiva cessazione (rogito, risoluzione contratto locazione, ecc.).

10. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
11. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.
12. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente Regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
13. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
14. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
15. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo riguardanti modalità e tempi di presentazione della dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, potrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7bis D.Lgs. 267/2000.

Articolo 23

MODALITA' PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta
 - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;

- f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 24

MODALITA' DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Articolo 25

VERSAMENTI

1. La tassa è liquidata in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi, di norma, le seguenti scadenze:
 - a. mese di Aprile: è liquidata la rata di acconto relativa al 50% del tributo calcolato sulla base delle tariffe dell'anno precedente;
 - b. mese di Dicembre: è liquidato il saldo relativo all'anno in corso, calcolato sulle tariffe deliberate in relazione all'anno di competenza e dedotta la rata di acconto.
2. Le scadenze dei versamenti, se differenti da quanto indicato al comma 1, sono stabilite nella Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe Tari.
3. Il versamento della Tari è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24), ovvero tramite le modalità previste dalla normativa vigente; il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
4. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
5. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli artt. 4,5,6,7,8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiore al bimestre.
6. Il servizio tributi del Comune trasmette ai contribuenti risultanti nella banca dati comunale il modello precompilato con l'importo da versare; tale trasmissione non esenta il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto.
7. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
8. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.

9. Il termine di cui al comma 7 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
10. In nessun caso non possono essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.
11. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
12. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
13. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 Dicembre 2002 n.289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione di rimborso qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12,00 Euro. La somma di cui sopra si intende comprensiva del tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

Articolo 26

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. La Tari ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di ulteriore rateizzazione, con applicazione di interessi, in caso di comprovata e temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.27.1 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:
 - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
 - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
 - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 (cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
4. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad Euro 2.000,00. Il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.
5. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
6. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Articolo 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa

e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 28

CONTROLLI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b) richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tassa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - c) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
 - d) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - e) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con apposito documento di riconoscimento, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso.
 - f) Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni;
 - g) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente o copia elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 29

ACCERTAMENTI

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse

dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1 comma 162 della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento che non consenta la rilevazione delle superfici, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Articolo 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29 si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Il Funzionario Responsabile ha la facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:
 - errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
 - omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere;
 - errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Comune in merito alla materia imponibile
7. Sulle somme dovute a titolo di Tari si applicano gli interessi legali.
8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 31

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, l'Ente procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento ai sensi della L. 160/2019.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, o da soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 792-804 della legge 160/2019.

Articolo 32

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, o alla compensazione con il tributo dovuto al Comune stesso a titolo di TARI, qualora richiesto dal contribuente. Non è consentita l'autocompensazione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'art. 25 della Legge 27 Dicembre 2002 n.289, non si procede all'effettuazione di rimborso qualora la somma da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12,00 Euro. La somma di cui sopra si intende comprensiva del tributo provinciale.

Articolo 33

PROCEDURA PRESENTAZIONE RECLAMI SCRITTI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta

- b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Articolo 34

CONTENUTI DELLA RISPOSTA MOTIVATA AI RECLAMI SCRITTI, ALLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E ALLE RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
 - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
 - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
 - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Articolo 35

MODALITA' E TEMPO DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Articolo 36

CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art.19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal comma 4 dell'art.18 citato.
3. Ai sensi dell'art.50 della Legge 27.12.1997 n. 449, si applica alla tassa rifiuti (Tari) l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997 e s.m.i.

Articolo 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE/2016/679.

Articolo 38

ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalle normative vigenti.
3. In caso di modifiche in materia, previste da norme comunitarie e/o nazionali, che vadano in contrasto da quanto previsto dal presente regolamento, per il principio di gerarchia delle fonti normative, si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà, successivamente, all'aggiornamento del presente regolamento.